



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 20 DEL 13-08-2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DA EFFETTUARSI SULL'AUTOCARRO COMPATTATORE IVECO - OFFICINA F.LLI TAMBURRI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CETRONE BERNARDO

AREA III
SERVIZIO VIGILANZA

OGGETTO: Impegno di spesa per intervento urgente di riparazione su autocarro compattatore.

CIG: ZAE1076D75

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 agosto 2010, è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo degli automezzi Comunali, entrato in vigore in data 20/08/2010;

che all'art. 2 del Regolamento è stabilito che il parco mezzi è gestito dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, il quale, tra l'altro, vigila sull'utilizzo e sulla necessità degli interventi riparativi;

- VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2014;
- VISTO l'art. 11 del predetto Regolamento che individua i servizi affidabili in economia ;
- VISTO il comma 1, lett. d) dell'art. 11 del Regolamento che indica tra i servizi affidabili in economia "riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi ";
- VISTO l'art. 12, comma d) del Regolamento che consente il l'esecuzione di servizi in economia nelle ipotesi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali e cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- VISTO l'art. 15 del Regolamento che stabilisce le modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo IVA esclusa di importo inferiore ad € 40.000,00;
- VISTO l'art. 13 del Regolamento che disciplina l'acquisto di servizi in economia in materia autonoma, facendo riferimento alle convenzioni CONSIP;
- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti de acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- PRESO ATTO:
 - che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi . (.)";
 - che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che:"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";
- CONSIDERATO che il Comune di Longano è comune montano con meno di 1.000 abitanti, per cui rientra pienamente nella tipologia di ente escluso dalla normativa in questione;
- PRESO ATTO:
 - che il Comune di Longano fa parte dell'Unione dei Comuni Montani Volturno Matesina;
 - che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 24.5.2013 è stato approvato il regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante, con funzioni di Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni;
- che detta Centrale Unica non è al momento ancora operativa;

- VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- VISTO l'art. 1-bis del Decreto Milleproroghe 2014 che ha differito il termine di cui al suddetto art. 23, comma 5, già prorogato ai sensi dell'art. 29, comma 11-ter del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'art. 5-ter del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, al 30 giugno 2014;
- VISTO l'art. 9, comma 4, Del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modifiche, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- PRESO ATTO:
 - o che in data 10 luglio 2014 è stata siglata nel corso della seduta della Conferenza Stato- Città ed Autonomie Locali, un'intesa tra Governo ed Autonomie Locali per lo slittamento al 1° gennaio 2015 della Centrale Unica di Committenza per i Comuni non capoluogo per gli acquisti di beni e servizi ad al 1° Luglio 2015 per i Lavori Pubblici;
 - o che, pertanto, nelle more dell'approvazione della norma, gli enti Locali avvieranno il percorso di attuazione del nuovo modello operativo della Centrale Unica di Committenza, pur continuando ad operare con la normativa previgente;
 - o ai sensi dell'attuale comma 3 bis dell'art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici, l'ANAC concederà il Codice Identificativo di gara (CIG) ai Comuni non Capoluogo che dal 1° luglio non abbiano potuto ricorrere con le attuali modalità previste alle acquisizioni suddette, a prescindere dalla tipologia e dal valore;
- VISTA la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30/07/2014 con la quale viene comunicato che, nelle more della conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, verranno rilasciati in Codice identificativo di gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia;
- CONSIDERATO:
 - che si rende necessario provvedere con estrema urgenza ad effettuare un intervento di riparazione sull'autocarro compattatore utilizzato per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, il quale, come comunicato dall'autista sig. Donia Pietro, ha avuto un cedimento nell'impianto frenate posteriore che rende impossibile l'utilizzo del veicolo il quale trovasi tra l'altro carico di rifiuti;
 - che l'automezzo, tra mille difficoltà, è stato trasferito presso l'Officina F.lli Tamburri di Castelpetroso;
 - che detta officina ha riscontrato la necessità di effettuare la sostituzione dei dischi, delle pastiche e dei pistoncini freni posteriori, oltre alla sostituzione del flessibile dell'impianto di scarico;
 - che per detta operazione, è stata quantificata la somma di € 971,00 oltre iva 22%;
- ACCERTATO che non sono in atto convenzioni CONSIP per la tipologia di servizi di cui trattasi;
- DATO ATTO che l'ANAC ha rilasciato il relativo CIG;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 07/01/2014 prot. n. 35/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa III, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
 - DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;

- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
- ACQUISITO il Parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- di impegnare la somma di € 971,00 oltre Iva 22% per un totale di € 1,184,62 per la riparazione indicata in narrativa, con imputazione al seguente intervento del Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione (esercizio provvisorio):
n. 1.09.05.03-00, cap. n. 1742;
- di provvedere, ad affidare il servizio all'Officina F.lli Tamburri s.n.c. con sede nella Frazione Indiprete del Comune di Castelpetroso – C.F. e P.I. 00073300949;
- di provvedere, altresì, alla liquidazione ed al pagamento della suddetta somma a favore del fornitore come sopra individuato, a ricevimento della fattura, dopo aver accertato la regolarità contributiva dello stesso, come stabilito dalla normativa in materia;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 13-08-2014

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. FOGLIETTA FRANCESCO

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 13-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO